

Sentenza: 10 febbraio 2016, n.40/2016 (deposito del 25/02/2016)

Materia: finanza pubblica

Parametri invocati: artt. 81, ultimo comma, e 119 della Costituzione; artt.36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.2; art.2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n.1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria)

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Regione Sicilia

Oggetto: artt.46, commi 1, 2 e 3, e 47, commi da 1 a 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n.89

Esito: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt.46, commi 1 e 2, e 47, commi da 1 a 3 e da 5 a 7 del d.l. n.66 del 2004; non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt.46, commi 1, 2 e 3, e 47, comma 4 del d.l. n.66 del 2004.

Estensore nota: Angela Li Serra

Sintesi: Secondo la Regione Sicilia i commi 1, 2 e 3 dell'art.46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) metterebbero in crisi il raggiungimento dell'equilibrio finanziario del bilancio regionale, oltre ad essere stati adottati senza alcuna preventiva intesa, in violazione del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni.

In particolare, il comma 2 ha ridefinito, per le Regioni speciali e le Province autonome, l'obiettivo del patto di stabilità, e ha aggiunto ulteriori oneri a carico della Regione Sicilia, elevando il contributo a 222 milioni di euro per l'anno 2014 e a 311 milioni di euro per il triennio 2015-2017.

Il comma 3, invece, dispone un altro concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica, onerando ulteriormente la Regione Sicilia di circa 194 milioni di euro per il 2014 e di circa 32 milioni di euro per il triennio 2015-2017.

La ricorrente, poi, adduce che i commi da 1 a 7, dell'art.47 del d.l. n.66 del 2014, nel prevedere che il mancato versamento del contributo alla finanza pubblica ordinariamente a carico delle province e città metropolitane venga recuperato dall'Agenzia delle entrate a valere sui versamenti per imposte sull'assicurazione contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, violerebbero l'art.36 dello Statuto siciliano e l'art.2, comma 1, delle relative norme di attuazione, in quanto i proventi di tale imposta, in Sicilia, spettano alla Regione.

La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso rispetto all'art.46, commi 1 e 2, del d.l. n.66 del 2014, per incertezza ed oscurità della censura, per la parte in cui si asserisce la violazione degli artt.81, ultimo comma, e 119 Cost., nonché dell'art.36 dello statuto siciliano e dell'art.2, primo comma, del d.P.R. n.1074 del 1965.

La Corte ritiene, altresì, inammissibili le censure rivolte ai commi da 1 a 3 e da 5 a 7 all'art.47 del d.l. n.66 del 2014 per genericità; infatti, non è rinvenibile alcuna, benché minima, illustrazione dei profili di contrasto di tali disposizioni con i parametri costituzionali e statutari evocati.

La Corte costituzionale, richiamando la sua giurisprudenza (sent. n.238 del 2015) ritiene non fondata la questione di legittimità costituzionale sull'art.46, commi 1 e 2, del d.l. n.66 del 2014, per il profilo di violazione dello statuto di autonomia siciliano, in quanto prevederebbe una misura di

finanza pubblica senza previa intesa con la Regione. Ciò, sul presupposto per cui, di regola i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale.

Non fondate sono, anche, le questioni proposte avverso l'art.46, comma 3, del d.l. n.66 del 2014; giacché, in un contesto di grave crisi economica, il legislatore, nella determinazione delle modalità del concorso delle autonomie speciali alle manovre di finanza pubblica, può discostarsi dal modello consensualistico prefigurato dall'art.27 della legge n.42 del 2009, fermo restando il necessario rispetto della sovraordinata fonte statutaria.

Non fondate, infine, sono le questioni proposte avverso l'art.47, comma 4, del d.l. n.66 del 2014; la Corte, richiamando la sent. n.67 del 2015, ritiene che l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore spetta alla Regione, nella misura in cui la stessa provveda con propria normativa a dare attuazione alla legislazione statale, nel rispetto della sua autonomia speciale. La regione Sicilia ha adottato la legge regionale 5 dicembre 2013 n.21 (Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 2013. Disposizioni varie) con la quale ha attribuito alle proprie Province l'imposta. E poiché la legge regionale ha attribuito all'imposta in questione il carattere di tributo proprio derivato delle Province, è realizzato il presupposto che legittima il meccanismo di recupero previsto dalla norma impugnata, della cui applicazione nei suoi confronti la Regione non può dolersi.